

occorrerà sempre il requisito della laurea in legge e dell'abilitazione all'esercizio del notariato.

« Per i conservatori d'archivio ora in carriera non è richiesto, per concorrere ad altre sedi, il requisito della laurea in legge.

« Ai conservatori d'archivio che abbiano già prestata cauzione secondo la legge anteriore, è applicabile la disposizione dell'articolo 170 così per la misura come per il modo di prestazione della cauzione ».

(È approvato).

Art. 176.

« Le altre disposizioni della presente legge concernenti i nuovi obblighi ed i nuovi diritti degli impiegati d'archivio, si applicano anche agli impiegati conservati in ufficio all'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Art. 177.

« Entro due anni dall'attuazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 98, gli impiegati degli archivi notarili che per infermità o debolezza di mente giudicata permanente o per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale negligenza nell'adempimento dei doveri medesimi.

« Essi potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della pensione vitalizia, a senso dell'articolo 9 e potranno conseguire l'indennità di cui all'articolo 15, n. 3, della legge 12 dicembre 1907, n. 755 ».

(È approvato).

Art. 178

« È mantenuta la facoltà del Governo di conservare gli attuali archivi comunali, destinati alla conservazione delle carte depositatevi sino alla promulgazione della legge notarile precedente, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza e la sorveglianza dell'archivio notarile distrettuale ».

(È approvato).

Art. 179.

« Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, già di proprietà privata tuttora esistenti in Roma, e soppressi per effetto dell'articolo 148 della legge notarile

anteriore 25 maggio 1879, n. 4900, sarà corrisposta a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione della legge stessa, o ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti, per ciascuno di essi, dai titoli di acquisto stipulati negli ultimi trent'anni anteriori al 1° gennaio 1874 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge relativo a modificazioni dei diritti di magazzinaggio in dogana.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione del disegno di legge relativo a modificazioni dei diritti di magazzinaggio in dogana.

Sarà stampato, distribuito e trasmesso all'esame della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali.

Interrogazioni ed interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate oggi.

DEL BALZO, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere le ragioni dei concetti restrittivi a cui è ispirata la circolare ministeriale 14 ottobre 1912 circa i sussidi governativi agli asili d'infanzia.

« Nuvoloni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, sull'azione del Governo italiano in riguardo alle condizioni create alla nostra emigrazione per gli Stati Uniti dalla legge che esclude gli stranieri analfabeti dal territorio di quella Repubblica.

« Ivanoè Bonomi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della istruzione pubblica circa la autorizzazione per istituire un ginnasio diretto da gesuiti in Livorno.

« Eugenio Chiesa ».